

Al Consiglio Comunale

N° 21

Oggetto:

Costituzione del
Consorzio Stradale
di Galliano nel lario

Richiamata la deliberazione Commissione N° 21 del 26-11-1959, invitata a N° 29469
biv. 4° del 22-1-1960, relativa alla presa d'atto della richiesta pervenuta a questo
Comune da N° 505 Capi famiglia, oltre l'adesione della locale Università Agraria,
tendenti ad ottenere la costituzione del Consorzio per la ricostruzione e la manuten-
zione delle strade vicinali esistenti in tutto il territorio Comunale, con la
contemporanea nomina di una Commissione per la elaborazione dello Statuto
e degli altri atti richiesti dalla legge, con l'incarico conferito al Sindaco e alla
Giunta Municipale di provvedere, per la parte di loro competenza, a quanto
necessario affinché la costituzione del Consorzio in forma venga sollecitata
e ad attuarsi con l'omertà delle norme contenute nel D.L. 1 settembre
1948, n. 1447;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 22-3-1961,
invitata al N. 34960 - biv. 4° del 5-3-1961, relativa all'incarico conferito all'ing.
Nicola Stefanori per la redazione del progetto di massima per la costituzione
del Consorzio Strade vicinali ed intercomunali di questo Comune, quale
allegato alla documentazione necessaria per l'adozione del definitivo pro-
vvedimento Consigliare di costituzione del Consorzio in parola;

Letta la lettura dello Statuto predisposto dalla Giunta Municipale, che,
composto di n° 29 articoli, contempla tutte le necessarie disposizioni per la
Costituzione del Consorzio di che trattasi;

Nota la prefettiva N° 35865 biv. 4° del 29-12-1957, con la quale, nel richie-
stare le disposizioni contenute nella legge 12-2-1958, n. 126 giurata nella
G.U. n. 62 del 12-3-1958, invita le Amministrazioni Comunali alla
costituzione dell'Ufficio dei Consorzi per le Strade vicinali di uso pubblico,
ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 14 della richiamata legge;

Considerato la vitale importanza di affrontare risolutamente il
problema della viabilità rurale che, risolvendosi, aprirebbe nuove prospettive
ai contadini contribuendo ad elevare il loro tenore di vita;

Considerato altresì che, con la realizzazione delle Strade campesine, saranno
notevolmente ridotte le spese per il ricaccio dei prodotti, ma ancor più in-
creeranno le condizioni per un miglioramento ed addirittura per una trasfor-
mazione delle colture;

Ritenuto quanto sopra, appare chiara l'importanza della costituzione del
Consorzio per la manutenzione delle Strade vicinali, insostituibile strumento
per realizzare tale programma;

Considerato che, nonostante il citato disposto dell'art. 14 della legge
12-2-1958, n. 126, gli Atteati non hanno ancora rinviato in Consorzio, ma,
come sopra riferito, hanno giudicato ogni elezione a questa Amministrazione;

Visto il D.L. 1-9-1948, n. 1446;

Vita la legge 12-2-1958, n. 126;

Visto bollo da L. 100

Ritenuto, in questa sede, deliberazione ottima le modalità per la elezione del Consiglio di Amministrazione di approssimare l'elenco degli utenti e approvare le infine il primo di ripartizione della spesa occorrente per il primo anno di vita del Consorzio in Corola, oltre la perizia somma-ria delle opere da eseguire;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

Delibera

1) di costituire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 12-2-1958, n. 126, il Consorzio Stradale di Galliano nel Lazio per la manutenzione, la sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico eli-tutto il territorio di Galliano nel Lazio;

2) di approvare lo Statuto del Consorzio Stradale di Galliano nel Lazio, composto di 29 articoli, nel testo di cui all'allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione;

3) di approvare le modalità per la elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale di Galliano nel Lazio eli cui all'allegato "B", che forma parte integrante della presente deliberazione;

4) di approvare l'elenco degli utenti, composto di n. 1021 partite, redatto dall'ing. Cestilio di Pubblicazione dott. Nicola Stefanori sulla scorta dei dati desunti dal Nuovo Catasto Terreni del Comune di Galliano nel Lazio, e nominativamente indicati all'allegato "C", Cestiliani dal sottosegretario segretario che la presente che forma parte integrante della presente deliberazione;

5) di approvare il Piano di Ripartizione delle Spese necessaria per il primo anno deliberazione venne per di vita del Consorzio Stradale di Galliano nel Lazio, come risulta analiticamente esposta pubblicata all'atto indicato nella relazione, in data 30-3-1963, del dott. Ing. Nicola Stefanori, Stefano il 11-4-1963 di cui si è già parlato per ragioni contrattuali secondo un coefficiente eguale al 5% sul reddito dominicale di ogni singola parte edili- parte edili- ai sensi della legge di contribuzione degli utenti annessi nell'elenco di cui al n. 4 della presente parte edili- ai sensi della legge rativa, di cui all'allegato "b", che forma parte integrante della presente deliberazione, Stefano il 11-4-1963 di cui si è già parlato per ragioni contrattuali

6) di approvare il preventivo sommario delle opere da eseguire per l'imposto Stefano il 11-4-1963 di cui si è già parlato per ragioni contrattuali di L. 207.987.000, come da allegato "E", che forma parte integrante dell' Stefano il 11-4-1963 di cui si è già parlato per ragioni contrattuali presente deliberazione;

7) di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del p.l. 1918, n. 1446, è stata Stefano il 11-4-1963 di cui si è già parlato per ragioni contrattuali deliberata la Commissione degli Utenti da parte della Giunta Comunale la quale ha delegato all'Amministrazione Comunale la costituzione coattiva del Consorzio in Corola, per cui rimane giustificata l'iniziativa del Comune, e di conseguenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi del § 1° art. 14 della citata legge Stefano il 11-4-1963 di cui si è già parlato per ragioni contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Consiglio ammin-

il Sindaco

Mangi Nello

Stefano

Stefano



PROCURATORE
Stefano



Collegato al Atto del Com. n. 21 del 11.11.1968

S T A T U T O
del Consorzio Stradale Su Comune
di Galliano nel Lazio

ART. 1

È costituito nel Comune di Galliano nel Lazio, con sede nel Palazzo Comunale o in altra apposita sede che sarà successivamente determinata, un Consorzio permanentemente obbligatorio denominato "Consorzio Stradale Di Galliano nel Lazio", tra tutti i proprietari di fondi rustici siti in Comune di Galliano nel Lazio.

ART. 2

Sono considerati utenti (soci) delle strade tutti i possessori di fondi siti nel ruolo catasto terreni del Comune di Galliano nel Lazio e che si intendono come qui integralmente trasessiti ed esecuti.

ART. 3

Il Consorzio Stradale di Galliano nel Lazio è creato per costruire, ri-costruire, sistemare e mantenere in buono stato di "libilità" tutte le strade comunali, vicinali, interpoderali, esistenti o che saranno in seguito costruite in territorio del Comune di Galliano nel Lazio.

ART. 4

Alle spese del Consorzio, compresi quelle di amministrazione, sono fatto fronte con:

- a) Contributi da parte dei consorziati, nella misura di cui al successivo art. 5;
- b) Contributi da parte del Comune o di altri Enti, in conformità delle relative deliberazioni;
- c) Fondi dello Stato;
- d) Contribuzione di Mutui.

ART. 5

I contributi da parte dei consorziati sono commisurati al reddito dominicale insediato nel ruolo catasto terreni al loro nome. Il coefficiente di proporzionalità tra il reddito dominicale e la quota di contributo viene fissata anno per anno dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. ^{Il quale} ~~potrà~~ ~~determinare~~ ~~una~~ ~~riduzione~~ ~~di~~ ~~rate~~ ~~ed~~.
L'Assemblea Equivalente l'Assemblea dei soci, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà determinare una riduzione di tale coefficiente di proporzionalità per quei soci i cui fondi non abbiano alcuna possibilità di essere delle strade oggetto del Consorzio Stradale.

ART. 6

Le quote di cui all'art. 5 venivano fissate a mezzo dell'Esattore Comunale delle imposte dirette, nei modi e con i privilegi previsti dalla legge, mediante studi e confidati su base al piano di ripartizione debitamente approvato. L'Esattore Comunale è tenuto alla ripartizione con lo stesso aggio che gli spetta per le imposte.

ART. 7

Ogni proprietario è tenuto a rispettare nelle misure il suolo appartenente alla strada, che, per legge, non è alienabile né prescrittibile, e concesso a non proprietà demaniale. L'ampiezza della sede stradale sarà determinata, in caso di contestazione ma da prove testimoniali che da atti Segali e da misure desunte dai Catastri Vecchio e Nuovo.

Per l'eventuale allargamento delle strade dovrà decidersi l'Assemblea dei soci.

Il proprietario dovrà scrupolosamente tenere sgombri i fondi di suolo, sia perpendone le misure; dovrà tenere regolate le siepi vive e morte lungo i propri confini; dovrà tenere le piantagioni degli allievi e delle colture a legale distanza, come pure a legale distanza dovrà tenere i muri di cinta o le costruzioni in genere, e tutto ciò secondo le norme dettate dalle disposizioni in materia e di quelle contenute nel vigente Codice Civile e del vigente Codice della Strada.

Il proprietario è obbligato alla regolare e continua ripulitura dei fondi di suolo e al regolare e continuo taglio delle siepi vive e degli Allievi lungo il confine stradale. Tali operazioni non potranno protrarsi oltre il 30 settembre di ogni anno. Per coloro che non vi attesano, nel tempo e nel modo, alle medesime norme, il Consorzio, dopo segnalare all'Ufficio, farà eseguire i lavori di manutenzione all'ufficio, addebitandone l'imposta al proprietario inadempiente.

ART. 8

Il Consorzio vuole anche conseguire lo scopo di prosperare e mantenere il risanamento idraulico del territorio Comunale, e pertanto fa obbligo ai proprietari di fondi di suolo, anche non intersecanti le strade, di aprirsi alle necessità, di mantenere quelli già esistenti e quelli nuovi, fatti e sgombri, con l'applicazione di tutte le norme stabilite dal precedente art. 7 per i fondi di suolo delle strade, comprese anche quanto è eletto articolo è previsto a carico dei proprietari inadempienti.

ART. 9

SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

- 1° - L'Assemblea dei soci;
- 2° - Il Consiglio di Amministrazione;
- 3° - Il Presidente. *Carlo Beltrami*

ART. 10

Fanno parte dell'Assemblea Comorziale tutti gli israeliti nei quali è costituito il diritto di cittadinanza di cui all'art. 6. Ogni socio, iscritto al ruolo, ha diritto ad un voto o può farsi rappresentare, con delega scritta, da un proprio familiare, purché maggiore, il quale, a sua volta, potrà essere o meno socio, ma, in nessun caso, potrà enumerare più di una rappresentanza.

Le iscrizioni nei quali venivano eseguite in base ai nominativi delle ditte iscritte nel Ruolo Catastro Bresiano - significandomi discordanza tra tali nomi, notivi e gli effettivi proprietari dei fondi, costoro saranno ammessi all'Assemblea, e potranno prendere parte alla votazione, solo dietro presentazione di valido atto attestante il nome. Nel caso di ditte formate da più persone, una sola di esse, dietro presentazione di valido atto attestante la sua qualità di rappresentante delle altre persone, potrà essere ammesso all'Assemblea ed al voto, qualunque sia il numero delle persone formanti la ditta iscritta o ruolo.

L'Amministrazione Comunale è rappresentata dal sindaco o da un suo delegato.

ART. 11

L'Assemblea Comorziale si riunisce ordinariamente due volte all'anno:

nel mese di settembre per deliberare il Bilancio Prestitivo, e nel mese di Aprile per approvare il Conto Consuntivo. Inoltre si riunisce straordinariamente tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o su invito dei soci lo richiedeva il Presidente. Ose il Presidente non possiede nella Comorzione, provvederà di autorità il sindaco del Comune o se ha sede il Consiglio.

ART. 12

Le convocazioni dell'Assemblea dei soci vengono indette ~~da~~ mediante pubblico avviso da affiggersi all'Albo Pretorio almeno sette giorni prima della data di convocazione e mediante pubblici manifesti da affiggersi nei gelatifici A bellouani per le pubbliche affissioni, riportanti l'ordine del giorno da trattare.

Per le sedute dell'Assemblea dei soci e relative deliberazioni si applicano le norme di legge previste per le sedute del Consiglio Comunale.

ART. 13

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non sono presenti almeno la metà dei soci. La seduta convocazione è sufficiente per la validità dell'Assemblea la presenza di almeno quattro soci nei parenti parte del Consiglio di Amministrazione. Nell'ordine di prima convocazione potrà essere indetta anche la seconda, ma a distanza non minore di un'ora dalla prima.

ART. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza assoluta di voti, e cioè debbono riportare l'approvazione della metà più uno dei votanti.

ART. 15

L'Assemblea dei soci delibera intorno a:

N° 836 Mod. VI del 25 GIU. 1959 105

1°) Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Resiposi del Conti;

2°) All'approvazione del Bilancio Presentato e del Conto Consuntivo;

3°) Determinazione del Coefficiente di proporzionalità di cui all'art. 5, necessario a definire le quote di contribuzione di ogni socio, e le eventuali riduzioni e esenzioni di esso, come allo stesso art. 5;

4°) Approvazione dei progetti di proposta;

5°) Modifica allo Statuto;

6°) Approvazione di Apertura di mutui, contratti ed altri atti ineguali;

7°) Approvazione del Regolamento Organico e nomina del personale tecnico ed Amministrativo;

8°) Scioglimento del Consorzio;

ART. 16

Perché l'Assemblea possa determinare lo scioglimento del Consorzio, ai sensi del n. 8 dell'articolo precedente, è necessario l'intervento di otto decimi del numero complessivo dei soci. Lo scioglimento stesso non potrà essere deliberato in seduta consociativa.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 membri effettivi, uno di cui supplente. È in diritto di convocare le riunioni e proporre le deliberazioni.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione non può essere convocato per deliberare se non in presenza di almeno due terzi dei soci, il numero, il giorno, il luogo, quando non risultano che le proprietà interessate nel Consorzio siano completamente distinte.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione, prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti, e le adunare non può valide se non interviengano almeno tre Membri compreso il Presidente. Quando si è urgente il Consiglio di Amministrazione può prendere, sotto la sua responsabilità, deliberazioni che attendono all'Assemblea, alla quale devono poi essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione.

ART. 20

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono tenute in una sala del Palazzo Comunale o in altro luogo da designare nell'atto di costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare almeno una volta al mese.

Per la sua convocazione, le sedute e le deliberazioni si applicano le norme di legge previste per le sedute della Giunta Comunale.



IL PROCURATORE

Giuseppe

ART. 21

È di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- 1°) Nominare il personale salariato;
- 2°) Formare il progetto di Bilancio;
- 3°) Esigere i lavori deliberati dall'Assemblea;
- 4°) Redigere, perfezionare, firmare gli atti con rivestiti all'Assemblea che seguono da questa delegati al Consiglio di Amministrazione;
- 5°) Compilare i ruoli per la riscossione dei contributi;
- 6°) Provvedere in via di urgenza alle opere straordinarie di riparazione che non possono essere differite, con riserva di riferire all'Assemblea;
- 7°) Provvedere ai fini di legge alla soppressione degli abusivi e delle usurpazioni e pregiudizio delle strade;
- 8°) Provvedere alla esecuzione di Ufficio dei Lavori a Carico dei Soci, ed in genere;
- 9°) Provvedere e sorvegliare la regolare manutenzione delle strade e la esecuzione delle opere occorrenti;
- 10°) Esaminare ed approvare le spese occorrenti per la gestione del Consorzio, nei limiti del Bilancio Preventivo approvato;
- 11°) Provvedere a trascorrere, trenta giorni prima della scadenza della carica del Consiglio di Amministrazione, le liste per la elezione del nuovo Consiglio, in numero non minore di due, e ciascuna formata da non più di sette candidati; e le liste per la elezione dei nuovi revisori dei Conti, anch'esse non minori di due, e ciascuna formata con non più di tre candidati; provvedere alla pubblicazione di tali liste non più tardi del 15° giorno avanti la suddetta scadenza;
- 12°) Provvedere ad indire l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, e dei Revisori dei Conti, approntando tutto quanto necessario a tale scopo.

ART. 22

Spetta al Presidente dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

Il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi nell'interesse del Consorzio.

ART. 24

Il Consorzio oltre al Segretario può avere anche un Tecnico.

Il Segretario del Consorzio deve essere il Segretario Comunale sia per ragioni di economia che per la natura delle funzioni strettamente collegate con gli interessi del Comune.

Il Tecnico del Consorzio può essere scelto nella persona del Tecnico

Comunale, ove esista, o libero professionista.

Al Segretario ed al Tesoriero del Consorzio spettano i compiti necessari o comuni che saranno stabiliti dall'Assemblea. Essi potranno essere coordinati, ove occorra e per esigenze straordinarie, dal personale Comunale previa la corrispondenza di compiti straordinari oppure da personale allestito a tutto titolo in sede del Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

ART. 25

Il Consorzio sarà eseguire i lavori occorrenti, e le forniture, sia in appalto che in economia. Nel caso dell'appalto, da espletare secondo le norme vigenti per gli appalti da parte delle Amministrazioni Comunali, saranno tenute presenti, nel Capitolato, le condizioni atte a garantire la perfetta esecuzione dei lavori; in esso sarà presentata la domanda di operai locali possibilmente soci del Consorzio, salvo che per le maestranze specializzate.

Nel caso di lavori in economia, il Consorzio annovera, per la durata dei lavori, le necessarie maestranze, nei limiti del possibile, locali e soci del Consorzio; ad esse spettano le paga prestata dagli organi sindacali e le loro forme di amministrazione, presidenza, etc. previste dalla legge.

ART. 26

I Revisori dei Conti, di cui al n° 1 dell'ART. 15, saranno nominati dalla Assemblea in numero di cinque; - gli eletti, a loro volta, eleggeranno il Presidente, due Revisori effettivi, e due supplenti.

I Revisori hanno i seguenti compiti:

- 1° Prendere conoscenza dei Bilanci e della contabilità;
- 2° Render conto dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati;
- 3° Controllare il regolare andamento dei lavori in appalto ed in economia;
- 4° Commo richiedere al Presidente del Consorzio la riunione dell'Assemblea straordinaria dei soci, per aggiornarla sull'andamento del Consorzio;
- 5° Rilasciare all'Assemblea su tutto ciò che è inerente allo svolgimento amministrativo;

Stralisci;

I Revisori saranno nominati tra i soci del Consorzio, ma al di fuori del Consiglio di Amministrazione, e resteranno in carica fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione stesso. Ad essi spettano i giurisdizionali in sede di cui all'art. 23.

NORME FINALI

ART. 27

Tutti i Registri, i documenti e le deliberazioni del Consorzio devono rimanere depositati presso la Sede del Consorzio a disposizione di tutti gli Utenti (soci) oppure in altra sede del Consorzio se l'Assemblea decide in tal senso.

ART. 28

Sono applicabili, per quanto non previsto nel presente Statuto, le disposizioni della legge sui Sabbiati pubblii 20 marzo 1865, n. 2248, del l. l. l. 1.° settembre 1911, n. 1116, della legge 12-2-1958, n. 126, nonché le disposizioni della vigente legge Comunale e Provinciale, del Codice della Strada e delle altre leggi o regolamenti che riguardano la materia dei Consorzi Stradali.

ART. 29

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte delle Autorità competenti.

Allegato "B" alla deliberazione Consiglio Comunale N° 21 = del 11-4-1963

Modalità per la Elezione del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio Stradale di Pofflegno nel 1963

ART. 1

Le liste per la elezione del Consiglio di Amministrazione, in numero non minore di due come contemplato al N° 11 dell'ART. 21 dello Statuto, dovranno essere formate da non più di sette nominativi utenti del Consorzio, dei quali cinque effettivi e due supplenti.

L'Utente del Consorzio può farsi rappresentatore nella lista con delega scritta da un esecutore purché maggiorenne.

Se l'Utente è deceduto tutti gli esecutori sono fatti rappresentare nella lista da uno di essi con delega da tutti sottoscritta.

ART. 2

Le liste presentate dovranno essere corredate dalla dichiarazione di accettazione da parte del Concorrente e portare la firma di almeno 15/16 esecutori. Dette firme dovranno essere autenticate dal Sindaco o dal Segretario Comunale o dal Giudice Conciliatore.

ART. 3

Saranno eletti i componenti della lista che abbia riportato la maggioranza dei voti.

ART. 4

Il Seggio sarà composto da un Presidente e da tre periti, utenti del Consorzio, nominati dalla Giunta Municipale.

ART. 5

Ogni utente, intestatario di patto cantonale, ha diritto di votare per una lista. Non sono ammessi voti preferenziali o individuali.


Ogni utente, ricorrevuto tale da un Membro del Consiglio, può votare esibendo

Il certificato comprovante la sua qualita di
intente (Socio), ribastato dal Comune; - Mameo
Tale documento puo ugualmente essere
personalmente identificato.



IL PROCURATORE

Stangel



Ad ogni intento, annuncio a lotare, sesso consegnato in elenco con tutti i nomi
nativi delle liste presentate; - Necessaria a lotare in cabina ed apporre sui
segno nell'emblema della lista.

L'Emblema deve essere posto entro un quadratino.
Eventuali segni oltre il quadratino rendono nullo il voto.

ART. 7

Il Presidente fara firmare da suo sostituto, per consolida della avvenuta
lotazione da parte di ogni singolo utente (Socio) la rubrica che andra in dotazione,
zione, che sono elencati tutti gli utenti del Consiglio stesso.

Letto, approvato e sottoscritto come
segue:

Il Sindaco

Paolo Belenaro

Il Consigliere anziano

Alfieri Nelli

Il Segretario

Ezequiel Ambrosio

Sessione straordinaria

Adunanza del 21 agosto 1963

N° 22

L'anno mille novecento sessantatré il di ventuno del mese di agosto a ore
21 nella sala del Salano Comunale dietro D.P. n. 36939 del 1° bis. del 30-7-1963
et conseguente subito del sindaco in data 18-8-1963, in sessione straordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede l'adunanza il sindaco
sig. Rinaldi Belenaro

Bei Coniugieri comunali sono presenti N. 11 e assenti, sebbene invitati N. 4, per il decennio 1961-1973
sig. Antonio Maccaria

Come segue:

1- Rinaldi Belenaro	P	8- Betti Aiceto	P
2- Mergè Guglielmo	P	9- Mergè Nello	P
3- Braquilli Graeceno	P	10- Mergè Felice	P
4- Sallati Orario	P	11- Maccaria Nello	P
5- Nicoloso Biagio	P	12- Braquilli Luigi	A
6- Mergè Antonio	P	13- Nelli Onauro	A
7- Sordi Emanoel	P	14- Tagliacarne Boris	A
		15- Maccaria Carlo	A